

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PARIGI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Presentata il 1° giugno 1988

Norme in materia di ricomposizione, riordinamento e ampliamento delle proprietà fondiarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non intende essere un provvedimento di riforma globale della normativa che regola attualmente la bonifica in agricoltura, poiché, a giudizio dei proponenti, i principi fondamentali che ispirano il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono tuttora di grande attualità e valenza, in particolare per quanto si riferisce alla soluzione dei problemi della frammentazione e polverizzazione della proprietà dei fondi agricoli.

Tutt'oggi l'obiettivo di ricomporre e ampliare le proprietà frammentate e polverizzate permane come una necessità fondamentale per dare una valida soluzione ai problemi dell'economia e dello sviluppo agricolo nazionale.

In talune regioni la questione poi si presenta con accentuata gravità poiché la situazione della polverizzazione e frammentazione della proprietà assume caratteri « patologici ».

Il provvedimento legislativo intende limitarsi a definire alcuni problemi con norme che consentano lo snellimento e l'interpretazione dell'*iter* burocratico delle procedure da osservare per raggiungere la ricomposizione fondiaria.

La proposta di legge si caratterizza — vedi articolo 1 — anche per altri due importanti aspetti: prevede che i consorzi di bonifica nel vendere le terre acquisite privilegino i giovani imprenditori agricoli, e disciplina per i consorzi le procedure per il reperimento di aree da destinarsi ai

progetti di conservazione e riconversione vegetale.

L'articolo 1, mentre consente ai consorzi di bonifica la facoltà di acquisire della terra, stabilisce la non applicabilità del limite del 10 per cento previsto al terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nei casi in cui i consorzi, nella predisposizione del piano previsto all'articolo 22 operino contestualmente a quello degli articoli 34 e 35 dello stesso decreto.

Secondo i proponenti l'ottenimento delle convenienti unità fondiari previste sia all'articolo 22 e sia all'articolo 34 del regio decreto citato si può conseguire solo attraverso il superamento della strozzatura del 10 per cento dei conguagli di cui al citato terzo comma dell'articolo 22 del regio decreto n. 215 del 1933.

Al comma 4 dell'articolo 2 della presente proposta di legge si dispongono le

modalità con le quali reperire le aree per le finalità di cui all'articolo 8.

L'articolo 3 ipotizza che le opere di sistemazione idraulico-agraia, di irrigazione e scolo, connesse al piano possano attuarsi previa concessione contestualmente al medesimo, e solo dopo che del piano sia stato acquisito il parere positivo della commissione dei tecnici e giurisperiti ai fini dell'approvazione del piano da parte del presidente della giunta regionale.

L'articolo 4, senza modificare minimamente il disposto legislativo nazionale, riafferma le agevolazioni che il regio decreto prevede per favorire la ricomposizione e l'ampliamento delle proprietà fondiari.

L'articolo 6 intende estendere la normativa anche ai piani di riordino in corso di realizzazione e all'esame della commissione di cui all'articolo 28 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 275.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I consorzi di bonifica, quando lo impongono le condizioni e allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 22, 34 e 35 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono, contestualmente al piano di cui al citato articolo 22, compilare quello di riordino della zona di cui agli articoli 34 e 35 dello stesso decreto. In questa ipotesi il disposto di cui al terzo comma del citato articolo 22 non si applica. Il progetto che ne deriva costituisce un unico piano, la cui approvazione, da parte del presidente della giunta regionale, produce gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 2.

1. Nel comprensorio oggetto di riordino fondiario ai sensi degli articoli 22 e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al solo fine di sostituire il procedimento espropriativo, l'amministrazione regionale, quando il consorzio ne ha fatto richiesta motivata, può consentire con specifico decreto all'ente concessionario dello studio del piano di riordino l'acquisto e la vendita di terreni, se ciò è indispensabile per la realizzazione delle finalità previste dal piano di riordino. Sempre con il medesimo decreto, a favore del consorzio è disposta l'assegnazione di un congruo finanziamento destinato alle operazioni di acquisto effettuate dal consorzio che deve presentare un rendiconto sulla base delle avvenute compravendite.

2. Tutti gli atti di acquisto, di vendita, anche in forma di preliminare, e la documentazione attestante la quota di cui all'articolo 3 sono riuniti in un apposito registro, che fa parte integrante del piano

da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 28 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

3. Il prezzo di acquisto e di vendita è determinato sulla base dei valori di mercato ed è stabilito da un'apposita commissione di esperti.

4. L'ente concessionario è obbligato ad inserire nel piano la rivendita di terreni di cui al comma 1, assegnandoli ai proprietari del comprensorio, che offrono il prezzo maggiore, con preferenza per i giovani imprenditori agricoli che nello stesso comprensorio hanno minori superfici, e comunque sino alla costituzione della conveniente unità fondiaria.

5. Quando nella zona oggetto di riordinamento non vi sono aree di proprietà demaniali di per sé sufficienti all'attuazione dei progetti di ricostituzione e di riconversione vegetale di cui all'articolo 3, il consorzio concessionario delle opere è autorizzato per tali fini a trattenere una quota dei terreni acquistati, in misura non superiore al 10 per cento, da intestarsi al demanio o al patrimonio indisponibile della regione.

ART. 3.

1. I progetti di riconversione e ricostituzione vegetale di cui all'articolo 2 per la tutela e la valorizzazione ambientale sono predisposti dai consorzi di bonifica sulla base di prescrizioni e direttive emanate dalle regioni.

2. I piani di riordino, compatibilmente alle finalità, devono rispettare il passaggio agrario preesistente nonché le zone di particolare interesse ambientale e storico.

ART. 4.

1. I consorzi concessionari dei piani di cui all'articolo 1, quando le condizioni generali e quelle pedo-climatiche del comprensorio lo richiedono, possono, contestualmente allo studio del piano, predisporre progetti di opere di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione e scolo.

2. In tali casi i progetti di massima di tali opere sono annessi, quali allegati tecnici, agli atti costituenti il piano di riordino fondiario di cui all'articolo 1.

3. La concessione per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione e scolo non può essere emessa prima del parere positivo espresso sul piano di riordino dalla commissione dei tecnici e giurisperiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

4. Il decreto di approvazione del piano di riordino, di cui all'articolo 28 del citato regio decreto, conferisce l'obbligo al consorzio di bonifica di recepire tutte le variazioni al piano intervenute durante la sua attuazione in forza di causa maggiore o in conseguenza alle varianti rese necessarie durante l'esecuzione delle opere connesse.

ART. 5.

1. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi da parte dei consorzi di bonifica previsti dalla presente legge e attuati in esecuzione del capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in particolare per quelli conseguenti gli articoli 22, 34, 35, sono esenti, ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, da qualsiasi tassa e imposta con esclusione per la attuale tassa fissa di registro ed ipotecaria.

ART. 6.

1. La presente legge si applica anche ai piani di riordino già pubblicati ed all'esame o giacenti presso la commissione di cui all'articolo 28 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 7.

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si fa riferimento alle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.